



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13/12/2010)

N° 50 del 05 APR. 2012

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI FONDI DI CUI AGLI ART. 7, 8 E 9 DEL CCNL 31.07.2009 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO PER GLI ANNI 2011 E 2012	
Struttura Proponente	Direzione Aziendale
Proposta n.	Responsabile del procedimento
	Coordinatore Amministrativo
	Estensore Manola Turci <i>Manola Turci</i>

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 05 APR. 2012

Pubblicato a norma di Legge il 05 APR. 2012

Inviato al Collegio Sindacale il 05 APR. 2012

II DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13.12.2010.

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 di Disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 di detta legge subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 luglio 2008;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'ISPO;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n.40 del 17.03.2009 "ANNO 2009 – Determinazione dell'importo dei fondi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 10.04.2008 per il personale del comparto e rideterminazione dell'importo degli stessi fondi per l'anno 2008", con la quale si approvava, per l'anno 2009, la costituzione dei seguenti fondi contrattuali:

- "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno" previsto dall'art. 8 del CCNL 10.04.2008, I° biennio economico 2006-2007, nell'importo di € 86.671,68;
- "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", previsto dall'art. 9 del CCNL 10.04.2008, I° biennio economico 2006-2007, nell'importo di € 147.639,46;
- "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" previsto dall'art. 10 del CCNL 10.04.2008, I° biennio economico 2006-2007, nell'importo di € 466.993,26;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 14 del 11.02.2011 "ANNO 2010- Incremento del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (Art. 9 – CCNL 31.07.2009)", con la quale si approvava per l'anno 2010 la rideterminazione del "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" previsto dall'art. 9 del CCNL 31.07.2009, II° biennio economico 2008-2009, nell'importo consolidato alla data del 31.12.2010 di € 484.654,96;

Preso atto che per l'anno 2010 l'importo del "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno" previsto dall'art. 8 del CCNL 10.04.2008, I° biennio economico 2006-2007, restava consolidato nell'importo di € 86.671,68;

Preso atto che per l'anno 2010 l'importo del "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", previsto dall'art. 9 del CCNL 10.04.2008, I° biennio economico 2006-2007, si confermava nell'importo di € 147.639,46;

Ravvisata la necessità di determinare per l'anno 2011 l'importo dei fondi contrattuali in questione, alla luce anche della normativa di cui al D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Tenuto conto in particolare dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito il L. 122/2010, che dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

Tenuto conto altresì della delibera della G.R.T. n. 1000 del 21.11.2011, con la quale vengono adottate le "Linee di indirizzo sui fondi contrattuali della produttività anno 2011 del personale del Servizio sanitario regionale", di cui all'allegato A della delibera stessa, che per quanto riguarda l'I.S.P.O. forniscono le seguenti indicazioni:

- in merito alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione, nell'anno 2011, della disposizione di cui all'art. 30, comma 3, lett. c, CCNL 19.04.2004, si fa riferimento alla delibera della Giunta regionale n. 896 del 24.10.2011, con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2010;
- l'importo da inserire nel fondo della produttività di competenza anno 2011 in attuazione dell'art. 30, comma 3, lett. c, CCNL 19.04.2004, deve essere determinato dall'Ente medesimo tenendo conto dei seguenti elementi:
 - il rispetto del limite stabilito dall'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, deve essere garantito a livello di singolo Ente;
 - la percentuale (rispetto al monte salari 2001) stabilita con le predette linee di indirizzo in quelle Aziende sanitarie che, nell'anno 2010, si trovavano in situazione analoga all'ISPO per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 30, comma 3, lett. c, CCNL 19.04.2004, è pari per l'anno 2011 allo 0,65% (come può desumersi dagli importi indicati nell'Allegato 2 alle stesse linee di indirizzo, rispetto al monte salari 2001 indicato nell'Allegato 1); questa è la percentuale di riferimento anche per l'ISPO;

Ritenuto opportuno precisare che, ai fini della verifica del rispetto del limite stabilito dall'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 78/2010, demandata dalla Regione Toscana all'Istituto stesso, come sopra evidenziato, per non vanificare le disposizioni contenute nella Delibera della G.R.T. 1000/2011, in base alla quale ad I.S.P.O. spetta l'incremento dello 0,65% e per coerenza con le Linee di indirizzo stesse, l'incremento dell'art. 30, comma 3, lett. c, CCNL 19.04.2004, debba essere tolto prima di procedere al confronto della spesa dei due anni, sia dai fondi dell'anno 2010 (per la percentuale riferita all'anno: 1%), che dai fondi dell'anno 2011 (per la percentuale riferita all'anno: 0,65%);

Rilevata quindi la necessità di procedere alla determinazione dei fondi contrattuali dell'anno 2011 in via definitiva, come analiticamente rappresentato negli allegati "A", "B" e "C", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in applicazione della normativa contrattuale vigente, nonché dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e recependo le linee di indirizzo adottate con la delibera della G.R.T. n. 1000 del 21.11.2011;

Rilevata altresì la necessità di procedere alla determinazione dei fondi contrattuali dell'anno 2012, la quale, tenuto conto di tutta una serie di verifiche e conteggi, che potranno essere effettuati esclusivamente a consuntivo dell'anno, non può che essere provvisoria; la predetta determinazione è analiticamente rappresentata negli allegati "D", "E" e "F", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ravvisata infine l'utilità di effettuare una relazione tecnica, da allegare come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto lettera "L", che illustra i criteri e la metodologia usata per la determinazione dei fondi contrattuali di cui si tratta;

Acquisito il visto di conformità giuridico-amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

DELIBERA

1) di **confermare** per l'anno 2010, per ciascuno dei fondi contrattuali di cui al CCNL 31.07.2009, l'ammontare dell'importo di seguito indicato, come analiticamente rappresentato negli allegati "G", "H" e "I", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- *Art. 7 - "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" € 86.671,68;*
- *Art. 8 - "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazioni individuali" € 147.639,46;*
- *Art. 9 - "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" € 484.654,96;*

2) di **determinare** negli importi di seguito specificati, i fondi contrattuali di cui al CCNL 31.07.2009 dell'anno 2011 in via definitiva, in applicazione della normativa contrattuale vigente, nonché del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e recependo le "Linee di indirizzo sui fondi contrattuali della produttività anno 2011 del personale del Servizio sanitario regionale", di cui all'allegato A della delibera della G.R.T. n. 1000 del 21.11.2011, come analiticamente rappresentato negli allegati "A", "B" e "C", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- *Art. 7 - "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" € 85.374,68 ;*
- *Art. 8 - "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazioni individuali, € 127.423,49;*
- *Art. 9 - "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" € 452.897,42;*

3) di **determinare** negli importi di seguito specificati, i fondi contrattuali di cui al CCNL 31.07.2009 dell'anno 2012 in via provvisoria, come analiticamente rappresentato negli allegati "D", "E" e "F", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- *Art. 7 - "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" € 85.374,68;*
- *Art. 8 - "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazioni individuali" € 120.016,18;*
- *Art. 9 - "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" € 460.149,44;*

4) di **dare atto** che a seguito delle determinazioni di cui sopra nessuna maggiore spesa grava sul bilancio dell'Istituto;

5) di **dare atto altresì** che le determinazioni di cui sopra tengono conto dell'economie di bilancio che si sono verificate in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito il L. 122/2010, che per l'anno 2011 sono pari a € 48.536,73, come evidenziato nel prospetto riassuntivo presente nella relazione tecnica allegata al presente atto;

6) di **allegare** al presente atto sotto la lettera "L", come parte integrante e sostanziale, una relazione tecnica che illustra i criteri e la metodologia usata per la determinazione dei fondi contrattuali di cui si tratta;

7) di **dichiarare** il presente atto ai sensi dell'art. 42 comma 4) della L.R. 40/2005 immediatamente eseguibile;

8) di **trasmettere** il presente atto, ai sensi dell'art. 42 comma 2) della L.R. 40/2005 al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Chiara Neri)



Elenco degli allegati

Allegato A	Prospetto fondo art. 7 CCNL 31.07.2009 consolidato al 31.12.2010	Pag. 1
Allegato B	Prospetto fondo art. 8 CCNL 31.07.2009 consolidato al 31.12.2008	Pag. 1
Allegato C	Prospetto fondo art. 9 CCNL 31.07.2009 consolidato al 31.12.2010	Pag. 1
Allegato D	Prospetto fondo art. 7 CCNL 31.07.2009 consolidato al 31.12.2011	Pag. 1
Allegato E	Prospetto fondo art. 8 CCNL 31.07.2009 consolidato al 31.12.2011	Pag. 1
Allegato F	Prospetto fondo art. 9 CCNL 31.07.2009 consolidato al 31.12.2011	Pag. 1
Allegato G	Prospetto fondo art. 7 CCNL 31.07.2009 consolidato al 31.12.2009	Pag. 1
Allegato H	Prospetto fondo art. 8 CCNL 31.07.2009 consolidato al 31.12.2008	Pag. 1
Allegato I	Prospetto fondo art. 9 CCNL 31.07.2009 consolidato al 31.12.2008	Pag. 1
Allegato L	Relazione Tecnica sulla determinazione dei fondi contrattuali del Comparto	Pag. 4

Strutture aziendali da partecipare :

Organizzazioni Sindacali

SS Contabilità e Controllo di Gestione;

Amministrazione Bilancio e Finanza Azienda USF – Firenze

Dipartimento Gestione Amministrazione del Personale e Organizzazione ESTAV Centro

I.S.P.O.

FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PERICOLO O DANNO DEL CCNL DEL COMPARTO

FONDO ART. 7 CCNL 31.07.2009

**ALLEGATO A
ANNO 2011**

Consolidato alla data del 31.12.2010

86.671,68

IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZ. CONTRATTUALI PER L'ANNO 2011

86.671,68

Riduzione riferita alla prima parte dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/10, convertito in L. 122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2011 a quello dell'anno 2010 (€ 484.654,96)

0

IMPORTO FONDO ANNO 2010	86.671,68
IMPORTO FONDO ANNO 2011	86.671,68
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	0,00
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA

86.671,68

A) VERIFICA DELL'ENTITA' NUMERICA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2011

COMPARTO	
N. DIP. 01/01/2011	101
N. DIP. 31/12/2011	89
DIFFERENZA	-12

B) ESSENDO LA DIFFERENZA NEGATIVA OCCORRE PROCEDERE CON I CONTEGGI PER
Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2011

-1.297,00

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELLA ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA

85.374,68

TOTALE FONDO ANNO 2011

85.374,68

**ISPO
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE
INDIVIDUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO**

ART.8 CCNL 31.07.2009 **ALLEGATO B
ANNO 2011**

Consolidato alla data del 31.12.2008 131.131,03

Art. 9. comma 2, 1° Biennio CCNL 2006/09: ((art.30 , comma 3 lettera c) - CCNL 2002/2005) - Del. GRT n. 1000 del 21/01/2011 - 0,65% monte salari anno 2001 10.730,48

IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZ. CONTRATTUALI PER L'ANNO 2011 **141.861,51**

IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2011 **141.861,51**

Riduzione riferita alla prima parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2011 a quello dell'anno 2010

IMPORTO FONDO ANNO 2010	131.131,03
IMPORTO FONDO ANNO 2011	131.131,03
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	0,00
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA **141.861,51**

A) VERIFICA DELL'ENTITA' NUMERICA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2011

COMPARTO	
N. DIP. 01/01/2011	101
N. DIP. 31/12/2011	89
DIFFERENZA	-12

B) ESSENDO LA DIFFERENZA NEGATIVA OCCORRE PROCEDERE CON I CONTEDDGI PER L'ULTERIORE
Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2011 -14.438,02

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA **127.423,49**

TOTALE FONDO ANNO 2011 **127.423,49**

I.S.P.O.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL VALORE COMUNE DELL'EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA

FONDO ART. 9 C.C.N.L. 31.07.2009

**ALLEGATO C
ANNO 2011**

Consolidato alla data del 31.12.2010	484.654,96
-Incremento RIA cessati 2010 su anno 2010	-2.932,63
+ Incremento RIA cessati 2010 intera annualità	3.092,18
+ Incremento RIA cessati 2011	884,62

IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZ. CONTRATTUALI PER L'ANNO 2011 **485.699,13**

Riduzione riferita alla prima parte dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/10, convertito in L. 122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2011 a quello dell'anno 2010 (€ 484.654,96) **-1.044,17**

IMPORTO FONDO ANNO 2010	484.654,96
IMPORTO FONDO ANNO 2011	485.699,13
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	-1.044,17
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	-1.044,17

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA **484.654,96**

A) VERIFICA DELL'ENTITA' NUMERICA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2011

COMPARTO	
N. DIP. 01/01/2011	101
N. DIP. 31/12/2011	89
DIFFERENZA	-12

B) ESSENDO LA DIFFERENZA NEGATIVA OCCORRE PROCEDERE CON L' ULTERIORE RIDUZIONE DEL FONDO

Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2011 **-31.757,54**

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELLA ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA **452.897,42**

TOTALE FONDO ANNO 2011 **452.897,42**

I.S.P.O.

FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PERICOLO O DANNO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO

FONDO ART. 7 CCNL 31.07.2009

**ALLEGATO D
ANNO 2012**

Consolidato alla data del 31.12.2011

86.671,68

IMPORTO FONDO PROVVISORIO PER L'ANNO 2012

86.671,68

Riduzione riferita alla prima parte dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/10, convertito in L. 122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2012 a quello dell'anno 2010 (€ 484.654,96)

0

IMPORTO FONDO ANNO 2010	86.671,68
IMPORTO FONDO ANNO 2012	86.671,68
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	0,00
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2012	0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA

86.671,68

Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2012,

-1.297,00

IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA

85.374,68

TOTALE FONDO PROVVISORIO ANNO 2012

85.374,68

N.B.: Il predetto importo è calcolato ad invarianza del n. dei dipendenti alla data del 31.12.2012 e lo stesso importo potrà essere soggetto ad una riduzione in caso di diminuzione del personale in servizio alla data del 31.12.2012 rispetto all'01.01.2012

RIS12

ISPO

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

ART.8 CCNL 31.07.2009

ALLEGATO E
ANNO 2012

Consolidato alla data del 31.12.2011

131.131,03

IMPORTO FONDO PROVVISORIO PER L'ANNO 2012

131.131,03

Riduzione riferita alla prima parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2012 a quello dell'anno 2010

0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2010	131.131,03
IMPORTO FONDO ANNO 2012	131.131,03
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	0,00
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA

131.131,03

Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2012,

-11.114,85

IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA

TOTALE FONDO PROVVISORIO ANNO 2012

120.016,18

N.B.: Il predetto importo è calcolato ad invarianza del n. dei dipendenti alla data del 31.12.2012 e lo stesso importo potrà essere soggetto ad una ulteriore riduzione in caso di diminuzione del personale in servizio alla data del 31.12.2012 rispetto all'01.01.2012

I.S.P.O.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL VALORE COMUNE DELL'EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA

FONDO ART. 9 C.C.N.L. 31.07.2009

**ALLEGATO F
ANNO 2012**

Consolidato alla data del 31.12.2011	485.699,13
-Incremento RIA cessati 2011 su anno 2011	-884,62
+Incremento RIA cessati 2011 intera annualità	1.340,56

IMPORTO PROVV. FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZ. CONTRATTUALI PER L'ANNO 2012 **486.155,07**

Riduzione riferita alla prima parte dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/10, convertito in L. 122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2012 a quello dell'anno 2010 (€ 484.654,96) -1.500,11

IMPORTO FONDO ANNO 2010	484.654,96
IMPORTO FONDO ANNO 2012	486.155,07
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	-1.500,11
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	-1.500,11

IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA **484.654,96**

Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2012, -24.505,52

IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA **460.149,44**

TOTALE FONDO PROVVISORIO ANNO 2012 **460.149,44**

N.B.: Il predetto importo è calcolato ad invarianza del n. dei dipendenti alla data del 31.12.2012 e lo stesso importo potrà essere soggetto ad una riduzione in caso di diminuzione del personale in servizio alla data del 31.12.2012 rispetto all'01.01.2012

**I.S.P.O.
FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PERICOLO O DANNO DEL CCNL DEL COMPARTO**

FONDO ART. 7 CCNL 31.07.2009

**ALLEGATO G
ANNO 2010**

Consolidato alla data del 31.12.2009

86.671,68

**IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2010
DI CUI ALLA DELIBERA 40 DEL 17.03.2009**

86.671,68

TOTALE FONDO ANNO 2010

86.671,68

**ISPO
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE
INDIVIDUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO**

	ALLEGATO H ANNO 2010
ART.8 CCNL 31.07.2009	
Consolidato alla data del 31.12.2008	131.131,03
Art. 9. comma 2, 1° Biennio CCNL 2006/09: ((art.30 , comma 3 lettera c) - CCNL 2002/2005) - 1% monte salari anno 2001	16.508,43
IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2010 DI CUI ALLA DELIBERA 40 DEL 17.03.2009	147.639,46
TOTALE FONDO ANNO 2010	147.639,46

I.S.P.O.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL VALORE COMUNE DELL'EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA

FONDO ART. 9 C.C.N.L. 31.07.2009

ALLEGATO I

ANNO 2010

Consolidato alla data del 31.12.2008€ 232.757,34
ricondotto ad anno intero

479.602,25

-Incremento RIA cessati 2009 su anno 2009

- 2.251,82

Incremento RIA cessati 2009 intera annualità

4.371,90

IMPORTO FONDO PROVVISORIO DI CUI ALLA DELIBERA 36 DEL 23.02.2010

481.722,33

Incremento RIA cessati 2010

2.932,63

**IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2010
DI CUI ALLA DELIBERA 14 DEL 11.02.2011**

484.654,96

TOTALE FONDO ANNO 2010

484.654,96

RELAZIONE TECNICA SULLA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEL COMPARTO

La presente relazione illustra i criteri usati per la determinazione dell'importo dei fondi contrattuali, a consuntivo per l'anno 2011 ed in via preventiva e provvisoria per l'anno 2012, alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". In particolare il decreto in questione, all'art. 9, comma 2 bis, recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."*

In merito al predetto art. 9, comma 2 bis, si pongono tre diverse questioni, che devono essere preliminarmente definite per poter procedere all'attuazione della norma stessa:

- 1) cosa debba intendersi per "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale";
- 2) con quali modalità garantire che, per gli anni 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al precedente punto 1 non superi il corrispondente importo dell'anno 2010;
- 3) cosa debba intendersi per riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse in questione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e come debba essere quantificata tale riduzione delle risorse stesse.

Premesso quanto sopra, occorre tener presente che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento, nella seduta del 10 febbraio 2011 (modificato in data 13 ottobre 2011), con il quale vengono definite linee guida interpretative della normativa statale sopra richiamata, al fine di favorirne un'omogeneità di attuazione da parte delle Amministrazioni regionali e delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale.

Per la definizione delle tre questioni sopra indicate, si ritiene pertanto di dover tener conto delle linee interpretative contenute nel predetto documento della Conferenza (che anche la Regione Toscana ha invitato a seguire).

1) Riguardo alla prima questione, si rileva che il documento della Conferenza delle Regioni non esplicita chiaramente cosa debba intendersi per "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"; ma dal documento emergono comunque elementi che, sia pure indirettamente, inducono a ritenere che debba essere considerato l'ammontare complessivo di tutti i fondi contrattuali, nonostante essi comprendano anche risorse destinate al finanziamento di voci del trattamento fondamentale.

Ad esempio, in relazione al divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per l'anno 2010, il documento della Conferenza delle Regioni esclude qualsiasi possibilità di alimentazione automatica del fondo; da ciò si può dedurre che nel documento vengono presi in considerazione i fondi contrattuali nel loro insieme, senza distinguere all'interno di essi le risorse destinate al finanziamento di voci del trattamento accessorio da quelle che finanziano invece voci del trattamento fondamentale.

In considerazione di quanto sopra si ritiene quindi che, per "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", debba intendersi l'ammontare complessivo di tutti i fondi contrattuali.

2) Una volta chiarito cosa debba intendersi per "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", deve essere definita la seconda questione relativa alle modalità con cui garantire che, per gli anni 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse di cui sopra non superi il corrispondente importo dell'anno 2010.

In proposito occorre tener presente, da un lato, che le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono destinate a produrre effetti (salvo modifiche legislative) con riferimento ad un arco temporale limitato (2011-2013) e, dall'altro, che le stesse disposizioni non hanno abrogato, né disapplicato, le norme contrattuali relative alla determinazione dei fondi contrattuali, che pertanto continuano a trovare applicazione.

In considerazione di quanto sopra si ritiene che, anche per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, debba essere comunque calcolato, preliminarmente, l'importo dei fondi contrattuali in base alle disposizioni contrattuali vigenti (quindi, ad esempio, con l'incremento della RIA del personale cessato dal servizio); ma, qualora l'importo complessivo dei fondi così calcolato superi l'ammontare complessivo dei fondi costituiti per l'anno 2010, deve essere prevista una corrispondente riduzione di tale importo al fine di ricondurlo all'ammontare del 2010.

Per l'anno 2011, un discorso a parte va fatto per l'incremento del fondo della produttività di cui all'art. 30, comma 3, lett. c, CCNL 19.04.2004, da effettuarsi in applicazione della delibera della Giunta regionale n. 1000/2011, con la quale vengono adottate "Linee di indirizzo sui fondi contrattuali della produttività anno 2011 del personale del Servizio sanitario regionale", contenute nell'Allegato A della delibera stessa. Infatti, il rispetto del limite stabilito dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 30, comma 3, lett. c, CCNL 19.04.2004, viene garantito a livello regionale con l'adozione delle stesse "Linee di indirizzo", per cui l'incremento in questione deve essere escluso, sia dal fondo 2011 che dal fondo 2010, al fine del confronto tra i fondi stessi.

3) Infine resta da definire la terza questione, relativa alla seconda parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, laddove viene stabilito che, sempre per gli anni 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (sempre da intendersi nel senso sopra specificato al punto 1) "è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Al fine di stabilire se si deve procedere a tale riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse (cioè dell'ammontare complessivo dei fondi contrattuali), deve essere in primo luogo verificato se vi è stata riduzione del personale in servizio.

Al riguardo il documento della Conferenza delle Regioni fornisce indicazioni piuttosto puntuali su come procedere. In particolare nel documento si afferma che: "*la riduzione si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità di personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio.*" Pertanto la differenza fra le consistenze numeriche di cui sopra, nell'ipotesi in cui il numero delle unità di personale alla data del 1° gennaio sia maggiore di quello alla data del 31 dicembre, rappresenta il numero delle unità da prendere a riferimento per calcolare la riduzione dei fondi contrattuali; diversamente, se inferiore o uguale a zero, non sarà da conteggiare alcuna riduzione dei fondi.

Prima di passare alle modalità con cui calcolare l'importo della riduzione dei fondi contrattuali, è opportuno evidenziare che anche la previsione relativa a tale riduzione, contenuta nella seconda parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, è riferita ad un arco temporale limitato (sempre 1° gennaio 2011-31 dicembre 2013). In considerazione di ciò, deve ritenersi che la riduzione da effettuarsi sull'ammontare complessivo dei fondi non si consolidi nei fondi stessi, ma debba essere ricalcolata ogni anno, tenendo conto comunque di quanto effettuato nell'anno precedente; tale riduzione costituisce, in sostanza, un'economia di bilancio per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

Infine, per quanto concerne il calcolo dell'importo della riduzione, il documento della Conferenza delle Regioni prosegue fornendo le seguenti indicazioni: *"nel calcolo dell'entità annuale della riduzione delle risorse si dovrà tenere conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno di cessazione, operando pertanto una riduzione in termini di rateo da effettuarsi entro il 31 dicembre, in ogni caso preventivamente all'erogazione nell'anno successivo del quantum spettante con riferimento all'anno di competenza precedente."* Inoltre la Conferenza delle Regioni, in riferimento al periodo temporale di applicazione della norma, chiarisce che: *"il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell'anno 2012 (per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato), con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell'anno 2013, con riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell'anno 2014, in relazione alle cessazioni del 2013."* In ultimo ai fini della determinazione del quantum dell'importo da ridurre, il documento della Conferenza delle Regioni indica un metodo piuttosto complesso, basato sul calcolo di un importo medio, che consiste nella sommatoria, per tutti i dipendenti cessati nell'anno di cui si tratta, degli importi riferiti al pro rata dell'anno, da dividere per il numero totale degli stessi dipendenti cessati. L'importo così ottenuto (importo medio dell'anno) va moltiplicato per l'entità numerica di riduzione nell'anno del personale in servizio, determinata secondo quanto sopra specificato (differenza fra le consistenze numeriche alla data del 1° gennaio e quelle alla data del 31 dicembre). Il risultato di questa ultima operazione rappresenta la riduzione da apportare all'ammontare complessivo dei fondi contrattuali.

In base ai principi sopra esposti vengono determinati gli importi dei fondi contrattuali dell'anno 2011 e dell'anno 2012, come analiticamente esposto negli allegati A),B),C),D),E),F) uniti al presente documento.

Nel prospetto che segue viene data evidenza della verifica dell'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, sull'ammontare complessivo dei fondi contrattuali determinati per il personale del comparto dell'anno 2011. Dall'esame dei dati contenuti nello stesso prospetto si evince che:

- a) per quanto concerne l'applicazione della prima parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, è stata apportata una riduzione all'ammontare complessivo dei fondi dell'anno 2011, per ricondurlo a quello dell'anno 2010 di € 1.044,17;
- b) per quanto concerne l'applicazione della seconda parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, è stata apportata una riduzione all'ammontare complessivo dei fondi dell'anno 2011, relativa alla riduzione del personale in servizio, di € 47.492,56;

ISPO – COMPARTO

VERIFICA APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 2BIS, D.L. 78/2010, CONVERTITO IN L. 122/2010

1) PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2 BIS, D.L. 78/2010	ANNO
2011 VERIFICA DEL LIMITE DI SPESA RISPETTO ALL'ANNO 2010	
IMPORTO COMPLESSIVO FONDI ANNO 2010 COSTITUITI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	718.966,10
ESCLUSIONE DAI FONDI 2010 INCREMENTI DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 3, LETT. C, CCNL 19.04.2004	-16.508,43
IMPORTO COMPLESSIVO FONDI ANNO 2010	702.457,67
IMPORTO COMPLESSIVO FONDI ANNO 2011 COSTITUITI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	714.232,32
ESCLUSIONE INCREMENTI DI CUI ALL'ART. 30,C.3,LETT.C., CCNL19.04.04 DELIBERA G.R.T. 1000/2011	-10.730,48
TOTALE FONDI 2011 DA SOTTOPORRE A VERIFICA DEL LIMITE SPESA 2010	703.501,84
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	-1.044,17
RIDUZIONE APPORTATA AI FONDI 2011 IN APPLICAZIONE ART.9, C.2BIS, DL78/10 ANNO 2011	-1.044,17
TOTALE FONDI ANNO 2011 AL NETTO DELLE RIDUZIONI DELL'ART.9, COMMA 2BIS, D.L. 78/2010	702.457,67

2) SECONDA PARTE ART.9, COMMA 2 BIS, D.L. 78/2010	
A) VERIFICA DELL'ENTITA' NUMERICA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2011	
COMPARTO	
N. DIP. 01/01/2011	101
N. DIP. 31/12/2011	89
DIFFERENZA	-12
B) ESSENDO LA DIFFERENZA NEGATIVA OCCORRE PROCEDERE AL CONTEGGIO PER	
Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2011	-47.492,56
TOTALE FONDI ANNO 2011 AL NETTO DELLE RIDUZIONI DI CUI ALL'ART.9, COMMA 2 BIS, D.L. 78/2010 COMPRESIVO DELL'INCREMENTO DI CUI ALL'ART. 30,C.3,LETT.C, CCNL 19.04.04	665.695,59